

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 939 DEL 14/12/2020**

OGGETTO

COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE EX-ART. 67 DEL CCNL
21/5/2018 - ANNO 2020

Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2020, successivamente modificato con Decreti del Presidente n. 105 del 28/05/2020, n. 135 del 28/07/2020, n. 161 del 29/09/2020 e n. 244 del 27/11/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati

rilevato che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente , nonché dei servizi e dei processi riorganizzativi dell'anno di riferimento;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art.67 del CCNL relativo al personale del Comparto funzioni locali per il triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 21/5/2018;
- l'art. 67 di tale CCNL prevede che a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", sia costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
- le cd. "risorse stabili" presentano la caratteristica di certezza, stabilità e continuità e quindi restano acquisite al fondo anche per il futuro; diversamente dalle risorse variabili che presentano la caratteristica dell'eventualità e variabilità e che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;
- le risorse che confluiscono nell'unico importo consolidato, con la specifica disciplina delle diverse voci di alimentazione disposta dai precedenti CCNL, sono al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nell'anno 2017, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (art.67 comma 1);

considerato che:

- non essendo ancora stato emanato il decreto attuativo del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 1 comma 1bis del D.L. 34/2019, i limiti per la costituzione del fondo per l'anno 2020 risiedono ancora nell'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017;
- tale art. 23 comma 2 prevede che nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche

di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

- in relazione al fatto che la Provincia di Reggio Emilia non ha rispettato il patto di stabilità 2015, si è preso come riferimento per l'anno 2017, il fondo dell'anno 2015 ridotto proporzionalmente rispetto alle cessazioni;
- poiché l'importo unico consolidato di cui all'art. 67 del CCNL soprariportato, non evidenzia più tutte le decurtazioni operate sull'ammontare inizialmente disponibile, a seguito delle disposizioni succedutesi nel tempo, come invece ancora richiesto dalla Ragioneria Generale dello Stato in occasione della rilevazione annuale del "Conto Annuale del personale", nella tabella 15 – fondi per il trattamento accessorio, si specifica che sono state operate le seguenti riduzioni: decurtazione permanente di cui all'art.1 c.456 della L.147/2013 (pari ad € 177.016,94), decurtazione per il trasferimento di personale e funzioni ad altri enti ai sensi dell'art.67 c.2 l.e) del CCNL 21/5/2018, a seguito della riforma istituzionale delle Province prevista dalla legge 56/2014 e dalle leggi regionali applicative (per complessivi € 544.611,54 di cui € 385.260,15 già scontati nell'importo consolidato e € 159.351,39 detratti da tale importo per il trasferimento di personale all'Agenzia Regionale per il Lavoro avvenuta nel 2018 e andata a regime nel 2019) oltre ad altre decurtazioni dovute a riduzione proporzionale dei fondi per il personale cessato nei diversi anni e al rispetto dei limiti dei fondi stessi (per € 179.874,44 totali);
- il fondo dell'anno 2015 è stato pertanto considerato al netto delle decurtazioni e riduzioni operate al fine di determinare la quota limite di cui al suddetto art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017 ammontante, considerato anche le quote di parte variabile, ad € 1.065.072,38;

preso atto che:

- la parte relativa alle risorse stabili del fondo dell'anno 2017 come certificato dal Collegio dei Revisori dei conti in data 7/2/2018, ammonta ad euro 862.406,31 (importo unico consolidato di cui all'art. 67 del CCNL);
- a tale importo va scorporata la quota destinata nell'anno 2017 al pagamento della retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative per un importo di € 178.543,00 ora pagate a bilancio ai sensi dell'art.67 comma 1;
- inoltre, l'importo unico consolidato, per effetto del trasferimento del personale dei Centri per l'impiego ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 commi da 793 a 800 della legge n. 205/2017 deve essere decurtato degli importi del trattamento accessorio di cui era destinatario il personale trasferito (indennità di comparto, progressione economica, retribuzione delle posizioni organizzative, compensi di performance finanziati da risorse non contingenti, indennità per specifiche responsabilità, ecc.) , che dall'anno 2019, anno di entrata a regime dei trasferimenti su base annua, ammonta ad € 159.351,39;

- l'importo effettivamente disponibile per l'anno 2020 derivante dal consolidamento delle voci di finanziamento e delle riduzioni operate negli anni precedenti è dunque pari a € 524.511,92;

dato atto che:

- l'art.67 comma 2 lett.a) del CCNL 21/5/2018, dispone che l'importo unico consolidato di cui sopra sia stabilmente incrementato di un importo su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL, in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;
- detto importo, ammontante ad € 27.622,40, è stato calcolato considerando anche le unità di personale in seguito trasferite ad altri enti sulla base anche dell'interpretazione di norme legislative e contrattuali sul personale fornite all'UPI dalla RGS-MEF in data 20 giugno 2019;
- l'ammontare di cui all'art. 67 c. 2 pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del medesimo CCNL riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi riconosciuti alle posizioni iniziali, risulta pari ad euro 14.763,76. Si da atto che tale incremento ai sensi di quanto contenuto nella dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21/5/2018 non è soggetto ai limiti di crescita dei fondi previsti dall'art. 23 del D.LGS. 75/2017 e altrettanto vale per gli incrementi di cui al precedente capoverso;
- ai sensi dell'art.67 comma 2 lett.c), è previsto altresì l'incremento dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente sul fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
- tale importo annuo della retribuzione di anzianità del personale cessato (RIA, assegni ad personam, ecc.) per l'anno 2020 risulta pari ad € 7.551,70;

dato atto inoltre che per quanto riguarda la parte variabile, l'art. 67 comma 3 del CCNL 21/5/2018 afferma che il fondo risorse decentrate continua ad essere alimentabile con importi variabili di anno in anno e in particolare:

- si è data applicazione all'art.67 comma 3 lett.d), in base al quale gli importi una tantum corrispondenti alla frazione di retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiore a quindici giorni, confluiscono nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio, per un importo pari ad € 265,80;
- con decreto del Presidente n.250 del 3/12/2020 è stata autorizzata, nei limiti complessivi di quanto stabilito dall'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 75/2017, l'integrazione dell'1,2% del monte salari 1997, pari ad € 87.939,57 (ai sensi dell'art. 67 comma 4 del CCNL 21/5/2018 previa contrattazione integrativa);
- la Circolare n. 21 del 26 aprile 2013 del Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha evidenziato quali voci del fondo non erano soggette a vincolo di riduzione, prendendo anche in considerazione i risparmi determinatesi nell'anno precedente sul medesimo fondo e sulle somme destinate ai compensi per lavoro straordinario sempre dell'anno precedente (art. 15 comma 1 lettera m del CCNL 1/4/99) specificando l'esatto

procedimento;

- con il suddetto atto del Presidente, al di fuori dei limiti di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 ,è stato dunque previsto:
 1. l'applicazione dei risparmi per minor ricorso allo straordinario art. 67 comma 3, lett. e) CCNL 21.5.2018 accertate a consuntivo, con destinazione determinata a seguito di contrattazione decentrata integrativa; a tale finalità si intende destinare la maggior parte dei risparmi determinatesi per una somma di € 50.000,00;
 2. l'utilizzo delle economie generate sul fondo dell'anno precedente, accertate a consuntivo una volta terminati tutti i pagamenti di competenza, per un importo di € 82.119,29 ;
 3. l'applicazione delle risorse “variabili” vincolate, cioè legate a particolari utilizzi e particolari fonti di finanziamento che sono riconducibili a quelle previste dall'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL 21.5.2018. Seppure vengano quantificate in via separata, in particolare si evidenziano le forme di incentivazione stabilite dall'art. 92 del D.Lg.s. 163/2006 e s.m.i., nonché dagli incentivi previsti dall'art. 113 del D.L. 50/2016 dai compensi professionale del personale dell'avvocatura, in deroga rispetto ai limiti previsti dal D.Lgs. 75/2017 (tale deroga opera dal 1/1/2018 per gli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 come deliberato dalla Corte dei Conti sezione autonomie locali n. 6/2018). Al momento risultano stimate le risorse per i compensi dell'avvocatura a carico delle controparti per una somma di € 8.938,41, e per gli incentivi funzioni tecniche per € 188.851,23;

evidenziato pertanto che l'ammontare complessivo del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2020, ammonta ad € 992.564,08, come da prospetto di dettaglio allegato al presente atto;

sottolineato il fatto che la presente quantificazione fa' salve tutte le eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero rendersi necessarie per effetto di ricalcoli come sopra evidenziato, o a seguito di ulteriori modifiche normative o chiarimenti interpretativi che dovessero essere emanati;

atteso che:

- la presente determinazione viene assunta in quanto è stato approvato il bilancio pluriennale 2020/2022 con atto del Consiglio provinciale n. 33 del 19/12/2019 e il piano esecutivo di gestione con il Piano della performance con atto del Presidente n. 1 del 09/01/2020;
- con delibera di Consiglio n. 1 del 23/04/2020 è stato approvato il consuntivo 2019 con attestazione del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;

richiamato il decreto del Presidente n.250 del 3/12/2020 recante le linee guida in ordine alla costituzione ed utilizzo del fondo 2020;

considerato che le risorse destinate al finanziamento del fondo complessivo dell'anno 2020, come sopra determinato, sono stanziare sugli art.5 dei capitoli delle retribuzioni del personale e alla Missione 01 Programma 11 codice del Piano dei Conti Integrato 1010101004 capitolo 3023 del PEG 2020;

sono altresì conservate sempre sui capitoli destinati alla retribuzione del personale anche le somme per la retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative a carico del bilancio;

dato atto che:

- sul presente atto di costituzione è stato richiesto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, che ha espresso parre favorevole con verbale n.15 dell'11/12/2020;
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;
- l'attività è prevista all'obiettivo di gestione R01G5OG4 "Sistemi di valutazione della performance, contrattazione decentrata e salario accessorio del personale" del PEG 2020;

DETERMINA

di costituire, per tutto quanto esposto in premessa, il Fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dell'anno 2020, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/5/2018, con riferimento alle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, nonché alle risorse variabili finalizzate all'utilizzo secondo quanto previsto dall'art. 68 del medesimo CCNL, per un ammontare complessivo di € 992.564,08, di cui € 574.449,78 di parte stabile ed € 418.114,30 di parte variabile, come dettagliato nell'allegato n.1 al presente atto;

di dare atto che il totale del fondo, per la parte soggetta a limite, è rispettosa del tetto per l'anno 2020 stabilito dall'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 come richiamato dall'art. 67 c. 7 del CCNL 21/5/2018 ;

di dare atto che dal fondo di cui 67 c. 1 del CCNL 21/5/2018 è decurtata la somma per la retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative poste a carico del bilancio;

di imputare alla parte variabile, quanto assegnato con decreto del Presidente n. 250 del 3/12/2020, per la somma di € 87.939,57 secondo la previsione dell'art. 67 c. 4 in quanto a bilancio sussistono le relative capacità di spesa;

di imputare altresì, quali somme aventi caratteristica di variabilità di anno in anno non soggette ai limiti del fondo, le economie accertate sul fondo dell'anno precedente riportabili sul fondo 2020 (pari ad € 82.119,29) e la quota di risparmi dello straordinario dell'anno 2019, ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 c. 3 lettera e) accertati a consuntivo pari ad € 50.000,00;

di definire che le altre somme di natura variabile secondo la previsione dell'art. 67 c. 3 del CCNL 21/5/2018, non soggette ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, che si sommano alla previsione del fondo ma vengono quantificate a parte, sono finalizzate all'incentivazione della progettazione interna ai sensi dell'art.93 comma 7-ter del D.Lgs.

163/2006, agli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 ed ai compensi professionali dell'Avvocatura interna a seguito di sentenza favorevole all'Ente;

di prevedere che tali risorse, quantificate in via separata e ad opera dei servizi preposti, sia sulla base delle opere annualmente svolte, sia degli incassi di somme a titolo di rimborso spese legali a seguito di sentenza favorevole all'Ente, al momento risultano stimabili in € 8.938,41 per i compensi dell'avvocatura a carico delle controparti ed € 188.851,23 per gli incentivi funzioni tecniche, non sono soggette al limite del fondo;

di dare atto che:

- la presente determinazione non implica impegno di spesa in quanto i relativi impegni con riferimento alle spese di personale sono assunti in sede di previsione e che la spesa complessiva di € 992.564,08, trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio per l'esercizio in corso, sugli art.5 dei capitoli delle retribuzioni del personale e alla Missione 01 Programma 11 codice del Piano dei Conti Integrato 1010101004 capitolo 3023 del PEG 2020;
- sono altresì conservate sempre sui capitoli destinati alla retribuzione del personale anche le somme per la retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative a carico del bilancio;

di dare atto infine che:

- sul presente atto di costituzione è stato richiesto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, che ha espresso parre favorevole con verbale n.15 dell'11/12/2020;
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;
- l'attività è prevista all'obiettivo di gestione R01G5OG4 "Sistemi di valutazione della performance, contrattazione decentrata e salario accessorio del personale" del PEG 2020.

Reggio Emilia, lì 14/12/2020

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Affari Generali
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma